

SENT. N. 3688/17
Cron. 9129/17
Rep. 4409/17

segue VERBALE DI UDIENZA

Il giorno **13** del mese di **luglio** dell'anno **2017** all'udienza tenuta dal giudice monocratico della terza sezione civile del Tribunale di Bari, dott. Oronzo Putignano, è chiamata la causa civile iscritta al n. 6618/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

tra

N C , rappresentato e difeso dagli avv.ti e

- Opponente -

contro

P E , rappresentato e difeso dall'avv.

- Opposto -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Il Giudice

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con decreto n. 1371/16 del 24.3.2016 il giudice del Tribunale di Bari ha ingiunto a C N di pagare all'avv. E P la somma complessiva di € 111.553,36, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio, a titolo di competenze professionali per prestazioni espletate in un giudizio penale.

L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto monitorio, eccependo – fra l'altro – l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 206/2005.

L'ingiungente ha resistito all'avversa opposizione.

In assenza di attività istruttoria, con ordinanza del 1°6.2017 – sul rilievo che l'eccezione pregiudiziale d'incompetenza per territorio appariva idonea a definire il giudizio – è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281-sexies cpc, previa concessione di termine per il deposito di note illustrative.

L'eccezione pregiudiziale d'incompetenza per territorio è fondata e, pertanto, dev'essere accolta.

L'avv. P[] risulta aver agito in via monitoria avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 co. 3 cpc.

Tuttavia l'opponente risiede a Firenze ed il foro speciale del consumatore prevale sul predetto foro alternativo (*Cass., sez. III, 9.6.2011, n. 12685; Cass., sez. VI-III, 12.3.2014, n. 5703*).

In particolare occorre ribadire che la controversia ha ad oggetto il pagamento di un corrispettivo maturato per effetto di un contratto di prestazione d'opera intellettuale fra le parti, avente ad oggetto l'assistenza e la difesa di N[] in un processo penale.

Trattasi di contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, in quanto tale, rientrante nell'ambito di operatività del d.lgs. 206/2005.

È indubbia la qualifica di "professionista" dell'avvocato opposto, che ha agito in relazione alla propria attività professionale.

È pure incontestabile la qualifica di "consumatore" dell'opponente, dovendosi con ciò intendere «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 206/2005).

Infatti lo scopo per il quale l'opponente ha stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale è estraneo alle attività indicate nella disposizione succitata.

In primo luogo occorre osservare che la natura penale del mandato conferito consente di individuare lo scopo immediato dell'incarico di patrocinio nella tutela della sfera di libertà dell'imputato (potenzialmente destinatario di una sanzione incidente sulla propria condizione personale). La portata costituzionale di tale interesse, pertanto, fa regredire al rango di mera occasione l'attività nel cui contesto è maturato l'illecito penale contestatogli.

In ogni caso la necessità di assistenza e difesa giudiziaria per l'opponente è sorta nell'ambito di un contesto che, comunque, esula dall'attività professionale svolta, riguardando piuttosto la carica di consigliere rivestita da N. in seno all'Ordine degli Psicologi.

Infatti gli Ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e, dunque, operano per la tutela di interessi di tipo pubblicistico e generale: pertanto, il soggetto che eserciti la carica di consigliere dell'Ordine agisce necessariamente al di fuori di un'attività libero-professionale, che, per contro, è finalizzata al perseguimento di interessi privatistici in un contesto di mercato.

Per tali ragioni deve riconoscersi in capo all'opponente la qualità di consumatore.

Chiarita l'esistenza di un rapporto di consumo tra le parti deve affermarsi – in assenza di prova di un accordo derogativo – l'operatività del foro esclusivo della residenza del consumatore, ricavabile dalla disposizione di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 206/2005 (cfr. la citata *Cass. Civ., 12 marzo 2014, ord. n. 5703*).

Pertanto, poiché in atti vi è prova che l'opponente risiede in Firenze (cfr. doc. 2, fascicolo opponente), la competenza a conoscere la causa spetta al Tribunale di Firenze.

Di talchè il giudicante, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione al decreto monitorio, è tenuto ad adottare un provvedimento declinatorio della competenza con la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

In particolare la dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cpc,



configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, determina in ogni caso la caducazione dello stesso, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (cfr, al riguardo, fra le tante, *Cass., sez. L., 23.1.1999, n. 656, Cass., sez. III, 26.7.2001, n. 10206, Cass., sez. L., 21.5.2007, n. 11748; Cass., sez. III, 17.7.2009, ord. n. 16744*).

Non si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 cpc per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della qualità professionale dell'opposto (senz'altro in grado di valutare ogni aspetto della controversia, fra cui quello attinente alla competenza per territorio).

Le spese del giudizio sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, in base al valore della controversia corrispondente alla somma domandata dall'attore in senso sostanziale (*Cass., sez. I, 11.3.2006, n. 5381; Cass., sez. III, 30.11.2011, n. 25553*), eccettuando il compenso relativo alla fase istruttoria ed applicando ex art. 4 co. 1 la diminuzione massima pari al 50% dei compensi fasici, al fine di ricondurre l'importo liquidato entro limiti di equità e ragionevolezza anche tenuto conto dell'avvenuta adozione di una pronuncia di mero rito.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da N. C. nei confronti di P. E. , con atto di citazione notificato il 29.4.2016, così provvede:


- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, per essere competente il Tribunale di Firenze, e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1371/16, emesso il 24.3.2016 dal giudice del Tribunale di Bari, che revoca;



- 2) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.808,47, di cui € 793,47 per esborsi ed € 4.015,00 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge.

Il Giudice

Oronzo Putignano



* Sentenza redatta con la collaborazione del Mot dott. Emanuele Pinto



TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Oggi. 13/08/17
Valenza
Putignano